

ALLEGATO “A”

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'associazione denominata “AZIONE SORRISO” che assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.lgs. 117/2017 contestualmente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione “Altri enti del Terzo Settore”.

La denominazione sociale dell'associazione ,conseguentemente all'iscrizione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, risulterà automaticamente integrata dall'indicazione “Ente del Terzo settore” o dall'acronimo “ETS” ai sensi dell'articolo 12 del decreto suddetto, risultando per cui “AZIONE SORRISO ETS “.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Corso Italia n. 27 - 80032 Casamarciano (NA). Il trasferimento della sede non è considerata modifica statutaria se rimane nell'ambito della provincia del Comune di Napoli. L'associazione può istituire sedi secondarie, filiali e succursali su tutto il territorio nazionale. Il regolamento dell'Associazione può stabilire specifiche regole per la loro istituzione ed il loro funzionamento delimitando gli scopi, l'ambito territoriale di azione ed i criteri per la gestione e l'amministrazione. Per sede secondaria si intende una sede periferica organizzata con una rappresentanza stabile. Per succursali e filiali si intendono tutte le unità locali che operano alle dipendenze della sede legale. La sola istituzione di sedi secondarie è consentita a condizione che vi sia preposto almeno un membro del consiglio direttivo.

Art. 3 – Disciplina

L'Associazione è una libera associazione, caratterizzata dall'attività professionale continuativa e gratuita dei propri associati e dalla collaborazione di esperti. Essa è retta dai principi del diritto naturale secondo l'insegnamento della Chiesa Cattolica, dal Diritto italiano ed è disciplinata dalle norme del presente statuto, dalle norme del codice civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché dalle norme di attuazione.

Art. 4 – Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 – Finalità e attività

L'associazione è aconfessionale ed apartitica, non ha scopo di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale. Nello specifico, l'associazione si propone di promuovere la cultura familiare e della vita, la formazione e sostegno al progetto familiare delle persone e delle famiglie svantaggiate; la formazione di operatori consultoriali interni all'associazione, l'erogazione di servizi necessari allo sviluppo integrale alla persona e alla famiglia; i servizi educativi, sanitari, assistenziali e di accompagnamento a tutela della vita fin dal suo concepimento e degli stili di vita familiare: scopi di bene comune da perseguire secondo i principi del Magistero della Chiesa Cattolica.

L'associazione può svolgere le seguenti attività di interesse generale, come previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- q) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- r) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Tali attività sono svolte unicamente nei confronti di persone svantaggiate dal punto di vista fisico, psichico, economico, sociale, familiare.

Le suddette attività saranno finalizzate ad arrecare benefici esclusivamente a favore di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale, quali, ad esempio, ex detenuti, tossicodipendenti, portatori di handicap e comunque non a soggetti in temporanee difficoltà.

L'associazione intende svolgere tali attività anche in collaborazione con la Diocesi di Nola, con la Croce Rossa Italiana, con la Caritas, con il Sovrano Ordine Militare di Malta, con la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), anche avvalendosi, mediante specifiche convenzioni, delle opere e delle strutture attualmente gestite e/o utilizzate dai suddetti Enti ed Istituzioni.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste per gli Enti del Terzo settore.

L'Associazione può collaborare con altri enti, che perseguono analoghe finalità.

L'Associazione può collaborare, per il perseguimento delle proprie finalità, con enti pubblici attraverso forme di co - programmazione, co -progettazione ed accreditamento, secondo quanto disposto dall'articolo 55 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 6 – Soci

I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Effettivi
- c) Sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci Effettivi coloro i quali, compiuta la maggiore età, aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, previo pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci Sostenitori coloro che aderiscono a singole iniziative dell'Associazione senza acquisire la qualifica di socio effettivo.

L'ammissione all'Associazione nella qualifica di socio effettivo avviene su espressa domanda dell'interessato al Consiglio Direttivo e su proposta di almeno due soci effettivi e/o fondatori, recante la dichiarazione di condividere la finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvare ed osservare statuto e regolamento e pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo provvede, in ordine alle domande d'ammissione, entro sessanta giorni dal loro ricevimento; La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto domanda, può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'Assemblea degli associati se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso;
- b) per decadenza, dichiarata dall'Assemblea degli associati a seguito del mancato versamento della quota annuale associativa, se prevista e determinata, e se il socio non adempie entro 30 giorni dal ricevimento della diffida a pagare;
- c) per esclusione, deliberata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, nel caso abbiano adottato comportamenti gravemente contrastanti con gli scopi statuari.

La decisione dell'Assemblea è assunta nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 7 - Diritti ed obblighi dei soci

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee e di votare nelle stesse, dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati e se in regola con il versamento della quota associativa, se prevista;
- di concorrere alla determinazione dei programmi mediante i quali sono attuati gli scopi associativi;
- di partecipare alla vita associativa.
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste all'articolo 24 del presente statuto.

I soci sono tenuti:

- ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa ordinaria annuale, se prevista e determinata, nonché l'eventuale quota straordinaria;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

La quota associativa annuale, se prevista e determinata, e quella straordinaria di cui al comma successivo sono deliberate dall'Assemblea e non possono essere restituite neppure in caso di recesso o perdita della qualità di socio; inoltre, non è ammessa la loro trasferibilità o rivalutazione. Le quote associative, se previste e determinate, devono essere versate entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di spese impreviste e urgenti o per far fronte a situazioni di deficit economico e finanziario, l'Assemblea può richiedere ai soci il versamento di una quota associativa straordinaria.

Art. 8 – Volontari e attività di volontariato

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo

nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. Se il volontario è anche socio, il suo nominativo è riportato sia nel libro soci che nel registro dei volontari.

Art. 9 – Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 33 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 10 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) dal fondo iniziale di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili o immobili o altre utilità, effettuati dai Fondatori e dai Sostenitori;
- b) dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- c) dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano espressamente destinate a patrimonio;
- d) dalla parte di ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse che, con la delibera del Consiglio di Amministrazione, siano specificamente destinati ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- e) dai contributi attribuiti con specifica destinazione al patrimonio indisponibile da enti e persone giuridiche nazionali e/o internazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani e/o internazionali;
- f) da eventuali contributi, lasciti, donazioni effettuati da enti o privati destinati ad incremento del patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, sostenitori, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità e sono in ogni caso a fondo perduto; in nessun caso, può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo comune. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 11 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci

- il Presidente e il Vice-Presidente
- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di Controllo, nominato al superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. ovvero, nel caso di costituzione di patrimoni destinati ex art. 10 D.lgs. 117/2017
- il Revisore legale dei conti, nominato al superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei limiti previsti dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ovvero, nel caso di costituzione di patrimoni destinati ex art. 10 D.lgs. 117/2017

Gli organi associativi sono elettivi, durano in carica tre anni e i titolari delle relative cariche possono essere riconfermati.

Le cariche associative sono gratuite, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio della funzione, in virtù di delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Assemblea: compiti e convocazioni

L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i soci iscritti nel libro degli associati, in regola con il versamento della quota annuale, se prevista e determinata. Ogni socio partecipa all'assemblea di persona o per delega conferita ad altro associato. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da altro socio, conferendo allo stesso delega scritta limitatamente alla seduta convocata, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; e quando previsto, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva i bilanci preventivo e consuntivo, e quando previsto, il bilancio sociale;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- i) delibera gli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà con pubblicazione di apposito avviso affisso nella sede dell'Associazione e con metodi idonei di volta in volta stabiliti dal Consiglio

Direttivo, in ogni caso almeno 7 (sette) giorni prima della data scelta per la riunione, a tutti gli aventi diritto.

L'Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e del bilancio sociale, qualora previsto.

L'Assemblea ordinaria è, altresì, convocata, in ogni momento, qualora ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta.

L'intervento dei soci nelle assemblee può essere consentito anche mediante utilizzo di mezzi di comunicazione ovvero per corrispondenza o in via elettronica, purché sia assicurata la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art.13 - Validità e deliberazioni dell'Assemblea

Assemblea ordinaria: in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In ogni caso, l'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei votanti;

Assemblea straordinaria: per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata a modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sempre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice-Presidente o, in loro mancanza, dal soggetto appositamente nominato.

Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe per la valida costituzione dell'Assemblea.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi fa le veci. Il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art.14 – Presidente

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea degli associati, ha la legale rappresentanza dell'Associazione e svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca l'Assemblea;

- b) convoca il Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno;
- c) presiede il Consiglio Direttivo, coordinandone le attività;
- d) ha i poteri di ordinaria amministrazione, con competenza concorrente con i poteri di ordinaria amministrazione conferiti al Consiglio Direttivo;
- e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- f) firma gli atti dell'Associazione;
- g) sovrintende al buon funzionamento dell'Associazione;
- h) adotta, in via d'urgenza, i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, ad eccezione dei bilanci e dei regolamenti, strettamente necessari per non compromettere il regolare funzionamento dell'Associazione; tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva,
- i) adotta i provvedimenti delegatigli dal Consiglio Direttivo.

Art.15 - Vice Presidente

Il Vice Presidente viene nominato dall'Assemblea degli associati.

Il Vice Presidente esercita le funzioni ed i compiti del Presidente, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, oltre che quelli delegatigli dal Presidente stesso.

Art.16 - Consiglio Direttivo: Composizione

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati, dopo l'elezione del Presidente e del Vice Presidente ed è composto da tre a cinque membri, compresi nel numero il Presidente e il Vice Presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente nominato dall'Assemblea.

I membri del Consiglio durano in carica per cinque anni dal momento della nomina e possono essere riconfermati.

In caso di decesso o di recesso di uno dei propri membri, e per qualsiasi altra causa che ne comporti la cessazione, l'Assemblea procederà alla nomina di un nuovo consigliere. Il nuovo nominato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

Nel caso di decesso o recesso di più di metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decadrà.

L'assemblea sarà convocata dal Presidente, anche se uscente, entro 30 giorni dal verificarsi della decadenza, per l'elezione dei nuovi consiglieri. Il Consiglio Direttivo decaduto rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti sino a nomina e insediamento del nuovo Consiglio.

Art.17 - Consiglio Direttivo: Compiti

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, delibera, con competenza concorrente con i poteri di ordinaria amministrazione attribuiti al Presidente, tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge, di regolamento o del presente statuto ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli espressamente attribuiti all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo, in via esemplificativa:

- delibera l'ammissione degli associati;
- propone l'esclusione dei soci, deliberata dall'Assemblea degli associati;
- delibera i programmi e i piani di attività;
- è responsabile della tenuta delle scritture contabili e del bilancio obbligatori secondo l'articolo 13, 14 e 39 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- delibera la proposta di bilancio preventivo, del conto consuntivo e del bilancio sociale, quando previsto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera la destinazione di eventuali utili e di nuove, maggiori entrate e il passaggio dei fondi da capitolo a capitolo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera tutti i provvedimenti attinenti la gestione del personale;
- delibera l'alienazione o l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito ed azionari;
- delibera l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- delibera la locazione e conduzione di immobili di durata superiore a tre anni, nonché la stipulazione dei contratti di qualsiasi genere o tipo, in particolare compete al Consiglio Direttivo l'apertura di mutui o finanziamenti bancari;
- delibera i ricorsi, le azioni giudiziarie, le liti attive e passive, nonché le relative transazioni;
- delibera su tutte le convenzioni attinenti le attività dell'Associazione;
- delibera la delega al Presidente per ipotesi di straordinaria amministrazione, con facoltà di predeterminare i criteri generali entro i quali la delega dovrà essere esercitata;
- delibera qualsiasi altro atto afferente al governo dell'Associazione;
- la nomina di procuratori e direttori.

Art. 18 - Consiglio Direttivo: convocazioni e riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o un decimo (1/10) degli associati ne faccia richiesta.

La convocazione è disposta dal Presidente con lettera raccomandata consegnata a ciascuno dei componenti il Consiglio almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione con l'ordine del giorno.

La convocazione d'urgenza del Consiglio è disposta dal Presidente in tutti i casi in cui, nell'interesse dell'Associazione, lo ritenga opportuno oppure quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta con proposta scritta e motivata. In tali casi la convocazione potrà avvenire per telegramma, telex, telefax o posta elettronica, spedito almeno 24 ore prima della riunione e recante l'ordine del giorno.

Uno o più Consiglieri possono chiedere al Presidente, con proposta scritta e motivata, la trattazione di determinati argomenti: in tal caso, gli stessi devono obbligatoriamente essere inseriti nell'ordine del giorno della prima riunione successiva.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di persona o per delega della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le sedute non sono pubbliche, ma il Consiglio o il Presidente hanno la facoltà di stabilire che, ai fini informativi, intervengano altre persone, anche estranee all'Associazione, la cui partecipazione consultiva sarà, peraltro, sempre limitata alla fase di mera discussione di uno specifico argomento.

L'intervento alle riunioni dei membri del consiglio direttivo può essere consentito anche mediante utilizzo di mezzi di comunicazione ovvero per corrispondenza o in via elettronica, purché sia assicurata la verifica dell'identità del soggetto che partecipa e vota.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e conservato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Direttore

L'eventuale nomina di un Direttore deve avvenire, ad opera del Consiglio Direttivo, con formale lettera di incarico e deve determinare almeno:

- la durata dell'incarico, non oltre i tre anni;
- l'eventuale retribuzione, nei modi e nei limiti previsti dall'16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- i compiti e le responsabilità affidate al Direttore;
- l'obbligo di rendere conto della gestione al Consiglio Direttivo almeno ogni sei mesi;
- le eventuali deleghe e i relativi poteri di firma.

Il Direttore può essere riconfermato nell'incarico.

Articolo 20 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea degli associati e svolge la sua attività, nei casi previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in particolare, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Inoltre i componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 - Gratuità delle cariche e degli incarichi

Le cariche e gli incarichi eventualmente attribuiti agli Associati sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese documentate, nella misura definita dall'Assemblea.

Art. 22 - Revisore legale dei Conti

Un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, deve essere nominato dall'assemblea degli associati, secondo l'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nel caso in cui siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Il Revisore, salvo il venir meno dell'obbligo di cui sopra, viene nominato per tre anni e può essere confermato. In caso di decesso o recesso del Revisore, e per ogni altra causa che ne comporti la cessazione, il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione dell'Assemblea per la nomina di un nuovo Revisore. Il nuovo nominato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

Il Revisore ha la facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

La nomina del revisore legale dei conti è sempre obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio Finanziario e Bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone:

- a) il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, sulla base dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- b) il Bilancio Sociale, nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il bilancio consuntivo e preventivo ed il bilancio sociale, quando previsto, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

I rendiconti e i bilanci consuntivo e sociale, quando previsto, e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 24 - Libri sociali

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, tenute a cura del Consiglio Direttivo, l'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari
- b) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le norme stabilite dall'assemblea dei soci.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili e destinazione del patrimonio all'oggetto sociale

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

Di conseguenza è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, i casi di cui all'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, secondo quanto stabilito nell'articolo 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del suddetto decreto, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto stabilito dall'Assemblea straordinaria degli associati o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere deve essere richiesto ed è reso dall'Ufficio di cui sopra, secondo quanto stabilito dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 27 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile, e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, in materia di Enti del Terzo settore e le relative norme di attuazione.

Art. 28 - Norme Transitorie

Le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore e di conseguenza l'attuale disciplina delle Onlus di cui agli articoli da 10 a 29 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, restano in vigore sino a decorrenza del termine di cui all'articolo 104 comma 2 del Dlgs.117/2017. Decorso tale termine, le vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 102 comma 2, non saranno più applicabili, ed acquisteranno efficacia le previsioni del presente Statuto, in armonia con la disciplina degli Enti del terzo settore contenuta nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

In attesa di tale termine, gli enti aventi la qualifica di Onlus dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus. L'assunzione nella nuova denominazione sociale di "Ente del Terzo settore", inserita nello statuto, invece, è sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A partire da tale momento l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" saranno spendibili negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.